

COMUNE DI BOLLATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REP. N. 10.759

REPUBBLICA ITALIANA

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BOLLATE E LA SOCIETA' GAIA

SERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO GLOBALE DI IGIENE AMBIENTALE

L'anno 2024 (DUEMILAVENTIQUATTRO) il giorno 26 (ventisei) nel mese di febbraio presso la Residenza Comunale, Piazza Aldo Moro n. 1 – 20021 Bollate (MI)

TRA

Il Comune di Bollate – Piazza Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate (MI) C.F. e P.IVA 00801220153 qui rappresentato dall' Arch. Tonetti Luciano Giorgio, nato a Hong Kong il 24.07.1966 – Codice Fiscale TNTLNG66L24Z221Q - domiciliato per ragioni della carica a Bollate, Piazza Aldo Moro n. 1 - il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bollate – Piazza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate (MI) C.F. e P.IVA 00801220153 nella sua qualità di Dirigente dell'Area Gestione del Territorio tale nominato con Decreto del Sindaco n. 28 del 17.06.2022, e di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta ai sensi dell'art. 107 T.U. 267/2000 e della delibera 78 del 31.05.2022;

E

La Società GAIA SERVIZI S.r.l., società partecipata del Comune di Bollate al 100%, con sede legale in Piazza Aldo Moro, 1 e sede operativa in Via Privata Stelvio, 38 – 20021 Bollate (MI) – Codice Fiscale e P.IVA 05932530966 qui

rappresentata dal dr. Paolo Pratobevera, nato a Bollate (MI) il 19.03.1974,

Codice Fiscale PRTPLA74C19A940X domiciliato per la carica in Via Stelvio, 38

– 20021 Bollate (MI) il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di

legale rappresentante con la carica di Presidente del Consiglio di

Amministrazione di GAIA SERVIZI S.r.l. - in forza della delibera del Consiglio

di Amministrazione del 16.04.2020 e dello Statuto della Società, munito dei

necessari poteri, così come risulta da apposita visura rilasciata dalla Camera

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano – ufficio delle

imprese in data 26.07.2021, agli atti di questa Amministrazione e dichiara di

agire in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, di

seguito denominata Società Gaia Servizi s.r.l.

Premesso:

- Ai sensi del c. 1bis dell'art. 3bis del DL 138/2011 conv. con L. 148/2011, le

funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di

scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza

per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo

controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o

bacini territoriali ottimali e omogenei;

- Nella Regione Lombardia, ai sensi della normativa regionale vigente

relativa alla gestione del servizio rifiuti, il ruolo di ente di governo

d'ambito è svolto direttamente dai Comuni che operato quali Enti

Territorialmente Competenti, come definiti dalle disposizioni dell'Autorità

di regolazione di settore;

- Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 201/2022 ("Riordino della disciplina dei

servizi pubblici locali di rilevanza economica”), le autorità di regolazione,

negli ambiti di competenza, predispongono schemi di bandi di gara e

schemi di contratti tipo;

- L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito anche Arera), con deliberazione 385/2023/R/RIF ha approvato lo “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”, che è stato preso a riferimento per la stesura del presente documento

- L’art. 14 del D. Lgs. 201/2022 ha previsto, tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali a rete, il ricorso all’affidamento a società in house;

- Il Comune di Bollate, in quanto socio unico, detiene una quota di partecipazione pari al 100 % del capitale sociale di Gaia Servizi S.r.l., società operante secondo il modello dell’in house providing, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dal D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

- In relazione al presente contratto, il Comune di Bollate, nella veste di ente affidante, ha espletato tutti gli adempimenti inerenti alle verifiche delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta ed ha altresì assolto agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 201/2022;

- Ritenuto che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente

contratto, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione

dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito:

Autorità) ratione temporis vigente e le seguenti definizioni:

▪ Disciplinare tecnico è il documento allegato al contratto di servizio che

contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del

Servizio affidato;

▪ Parti sono l'Ente territorialmente competente e il gestore del servizio che

sottoscrivono il presente contratto;

▪ Servizio affidato è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività

che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore

vigente.

Articolo 2 Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata

dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento

degli obblighi del servizio pubblico di igiene ambientale, come disciplinato

nel dettaglio degli articoli seguenti, nonché l'equilibrio economico-finanziario

della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo

miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni

erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente

territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti

dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti

interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di

intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-

finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 Regime Giuridico per la gestione del Servizio Affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento a società in house providing, in adempimento alla deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. XX del 20/12/2023 , nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

1) raccolta e trasporto agli impianti di trattamento e/o smaltimento delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani:

a) frazione materiale secco indifferenziato;

b) frazione materiale organico;

c) raccolta differenziata carta;

d) raccolta differenziata imballaggi in plastica;

e) raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti;

f) raccolta porta a porta vetro e lattine;

g) raccolta porta a porta degli scarti del verde (potature, taglio tappeti erbosi privati) in appositi contenitori, il cui posizionamento sarà concordato tra il gestore del servizio e U.T Comunale;

h) raccolta pile esauste, farmaci scaduti, siringhe usate

i) raccolta differenziata rifiuti tessili

2) raccolta presso gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali dei rifiuti col criterio della separazione delle frazioni recuperabili;

3) raccolte differenziate di tutte le frazioni previste dalla LR. n.26 del 12.12.2003 non comprese al punto 1);

4) gestione e custodia della piattaforma per la raccolta differenziale dei

rifiuti urbani;

5) pulizia del suolo pubblico:

a) pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico, svuotamento cestini

rifiuti,

b) rimozione rifiuti abbandonati;

c) Servizi di raccolta e spazzamento delle aree mercatali e delle aree utilizzate

per manifestazioni, feste popolari, mercati stagionali ecc

6) smaltimento dei rifiuti in discarica o impianto intermedio, in impianti

di recupero o in impianti di recupero indicati dai Consorzi (CONAI).

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel solo territorio del

Comune di Bollate, comprese le località Cascina del Sole, Cassina Nuova,

Castellazzo, Ospiate.

4.3 In coerenza con quanto individuato dal Piano Economico Finanziario

di Affidamento di cui all'Articolo 8, le parti danno atto che al momento della

stipula del presente contratto non sono programmate variazioni al perimetro

nel corso del periodo di affidamento.

Il Gestore si impegna ad eseguire ulteriori servizi o modificare gli attuali, ad

espletamento dei quali sia stata formulata apposita richiesta del Comune,

anche se tali servizi non siano stati inclusi nell'elenco di cui al comma 4.1. Tali

ulteriori servizi saranno eseguiti dal Gestore secondo modalità da

concordarsi tra le Parti, con apposita integrazione del presente contratto e

secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il

Comune trasmetterà per iscritto al Gestore la propria richiesta di servizio

almeno tre mesi prima rispetto al momento in cui avrà inizio l'esecuzione delle prestazioni relative.

Articolo 5 Durata dell'affidamento

5.1 Il presente contratto ha durata di 5 anni, con decorrenza 01/03/2024 e termine in data 28/02/2029.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, tenuto conto della modalità di affidamento in house providing perseguita, la durata dell'affidamento può essere estesa, oltre il termine previsto dal precedente comma e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/2011;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

c) nel caso di accadimenti emergenti nel corso del periodo di affidamento che dovessero essere valutati compatibili con il modello di affidamento in house providing regolato dal presente contratto nonché con il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO

FINANZIARIO

Articolo 6 Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo alle attività riconducibili al servizio integrato di gestione dei rifiuti indicate al precedente articolo 4 è determinato secondo le disposizioni di cui al Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 approvato con Deliberazione Arera 363/2021/R/rif vigenti durante la fase istruttoria di predisposizione del presente contratto, secondo gli accordi intercorsi tra le Parti.

6.2 Fatte salve le previsioni del successivo articolo 7.1, in applicazione di quanto disposto dal comma precedente, per l'anno 2024 è previsto un corrispettivo complessivo pari ad euro 3.577.272,72 oltre IVA 10% per complessivi euro 3.935.000,00 IVA mentre i corrispettivi previsti per gli esercizi successivi ricompresi nel periodo di affidamento sono specificati nel PEF di cui al c. 4 art. 17 D. Lgs. 201/2022)

6.3 Il corrispettivo annuo sarà fatturato da Gaia Servizi Srl in quattro rate trimestrali anticipate, scadenti il 15 gennaio, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario (PEF grezzo), del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e comprende i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

8.4 Le parti convengono che il Gestore in accordo con l'ente, in ragione delle economie di scala tra i vari servizi gestiti dalla società, potrà assorbire in tutto o in parte i maggiori costi risultanti dai PEF grezzi di volta in volta

aggiornati.

8.5 Considerato che lo schema tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento, è da definirsi a cura dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/2022, i contenuti informativi e le finalità di cui ai precedenti commi 8.2 e 8.3 sono assolti dal Piano economico-finanziario di cui al c. 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 allegato al presente contratto.

Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente (PEF grezzo) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) l'Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato

ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore entro 30 giorni presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento

Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di

risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione,

all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti

a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore, ove non connessi a

specifiche componenti di costo di natura incentivante, comunque

garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il

soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro del servizio o l'estensione della durata

dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa

vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia

proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono

essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio nel

rispetto delle disposizioni che regolano la sostenibilità dell'affidamento in

house providing.

Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle

misure di riequilibrio

12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio

presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette

all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di

adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio

determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei

procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove

ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la

continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.

13.2 Le Parti danno atto che al momento della stipula del presente contratto non sono programmati passaggi a schemi regolatori della qualità migliorativi.

13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri ambientali minimi definiti in accordo tra le Parti.

13.4 Le Parti si impegnano a valutare l'attivazione delle procedure di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3 nel caso di passaggio a schema regolatorio della qualità migliorativo ovvero di aggiornamento dei Criteri ambientali minimi da rispettare nella conduzione dei servizi affidati.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

14.1 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire

le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione
e la qualità del servizio.

Articolo 15 Ulteriori obblighi del gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente
territorialmente competente;

b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio
affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e
assunti dal presente contratto;

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano
Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per
il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione
all'intero periodo di affidamento;

d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni
tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli
aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei
provvedimenti dell'Autorità;

e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei
sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha
facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente
del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni
dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per
l'eliminazione Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
- g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

h) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione

previste dalla normativa vigente;

i) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo

Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal

presente contratto;

j) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa

vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

l) In materia di Sicurezza dei lavoratori GAIA Servizi, in qualità di datore di

lavoro:

- provvede a garantire la valutazione dei rischi, la formazione,

l'aggiornamento e la sorveglianza sanitaria al proprio personale, la verifica

periodica delle attrezzature impiegate e in generale tutte le misure di tutela e

gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008.

- salvo diversi accordi, preventivamente formalizzati, GAIA Servizi non opera

in compresenza con altre imprese. In caso contrario sarà necessaria, da parte

del Comune, la preventiva redazione di un Piano di Sicurezza e di

Coordinamento e la nomina di un coordinatore per la sicurezza.

Al presente contratto è allegato un documenti contenente le principali

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, riferito alle lavorazioni standard che

GAIA Servizi svolge abitualmente.

15.2 Tenuto conto della modalità di affidamento in house providing

perseguita, l'accertamento di gravi inadempimenti contrattuali da parte del

Gestore nonché l'obbligo, in capo allo stesso, di pagare penali ovvero di dare

esecuzione alle sanzioni possono costituire grave irregolarità ai sensi

dell'articolo 2409 del Codice civile.

15.3 Le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente sono definite nell'ambito della Carta della qualità del servizio.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 Obblighi del gestore

16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 10 anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 17 Programma di controlli

17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/2022, il

programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

Gli indicatori, i parametri ed i dati processati dal sistema informativo gestionale di cui al presente articolo sono altresì impiegati nella ricognizione periodica della situazione gestionale del servizio nonché nelle eventuali verifiche dell'equilibrio economico finanziario che si rendesse necessario effettuare nel corso dell'esercizio.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento degli stessi. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Reiterate inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 15.2.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e degli standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali (dettagliate nel disciplinare tecnico) i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 Sanzioni

20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 Controversie e condizioni di risoluzione

21.1 Nel caso di contestazioni inerenti all'interpretazione e all'applicazione

del presente contratto, ciascuna delle Parti comunica all'altra per iscritto

l'oggetto e i motivi della contestazione. Le Parti si impegnano ad esaminare

congiuntamente la questione entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi

dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.

21.2 In caso di inadempienza anche parziale rispetto agli obblighi derivanti

dal presente contratto, ciascuna delle Parti, con comunicazione A/R o PEC,

può diffidare la Controparte inadempiente ex art. 1454 Codice civile, ad

adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso del perdurare dell'inadempimento anche successivamente alla

diffida, il presente contratto si intenderà risolto.

21.3 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa

vigente, l'Ente affidante può esercitare il potere di cui al c. 3 dell'art. 27 del

D. Lgs. 201/2022.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso

al Gestore uscente

22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura

di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della

scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre

mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e

le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai

sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario

dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con

riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

22.9 L'inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera del gestore uscente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Articolo 23 Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a

quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Garanzie e responsabilità del gestore

24.1 Tenuto conto del regime giuridico prescelto per la gestione del servizio non si prevede il rilascio di garanzie in capo al Gestore.

24.2 In relazione alle ripercussioni che si potrebbero determinare in capo al Gestore a seguito di inadempienze alle disposizioni del presente contratto, trovano applicazione le responsabilità di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 175/2016.

Articolo 25 Assicurazioni

25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 5.000.000,00 € ;
- b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 1.000.000,00 €.

Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità

delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

26.3 Ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, si tiene conto delle fattispecie regolate dal punto dal punto 13.4.

Articolo 27 Allegati

27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- Disciplinare tecnico.
- Principali misure di sicurezza fisica dei lavoratori

Articolo 28 Privacy – Trattamento dati

28.1 Le parti di questo atto consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Articolo 29 – Tracciabilità flussi finanziari

29.1 Ai sensi della Delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sono "escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in

quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società in house quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante".

Pertanto, resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'eventuale subcontraente, per il quale la Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, così come previsto dall'art. 3, comma 9 – bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, causa di risoluzione del contratto.

Articolo 30 Registrazione e spese contrattuali

30.1 Ai fini della registrazione fiscale le Parti chiedono l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 avente il presente contratto per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetti ad IVA.

30.2 Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico di Gaia Servizi Srl.

Il pagamento dell'Imposta di registro e dell'Imposta di Bollo è stato assolto

mediante versamento con F24 Protocollo Telematico n. B0503433473210224

0002880 del 21.02.2024 così suddiviso:

- Imposta di Registro – cod. 1550 per un importo pari ad € 200,00=;

- Imposta di Registro per clausola penale – cod. 1550 per un importo pari ad

€ 200,00=

- Imposta di Bollo – cod. 1552 per un importo pari ad € 1.248,00=.

Articolo 31 Modalità di stipula

La presente Scrittura Privata non autenticata, firmata e stipulata in modalità

elettronica, è stata redatta mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti

informatici, su n. 27 (ventisette) pagine a video, sottoscritta come di seguito

specificato:

- Il Dirigente Area Gestione del Territorio Arch. Luciano Giorgio Tonetti

mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs.

07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata

mediante certificatore autorizzato;

- Il Legale Rappresentante della Società GAIA SERVIZI SRL dr. Paolo

Pratobevera mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24,

del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

verificata mediante certificatore autorizzato;

Firmato:

Arch. Luciano Giorgio Tonetti (firmato digitalmente)

Dr. Paolo Pratobevera (firmato digitalmente)